

Art.1 - Oggetto e durata delle operazioni di Pronti contro Termine.

1. Le operazioni di Pronti contro Termine possono avere ad oggetto soltanto strumenti finanziari rappresentati da titoli di Stato al portatore e obbligazioni non convertibili italiane o estere ed hanno durata determinata, comunque non superiore a 360 giorni.

Art.2 - Natura ed effetti delle operazioni.

1. Le operazioni di Pronti contro Termine si realizzano attraverso una vendita a pronti di strumenti finanziari di proprietà della Banca ("*venditore a pronti*") a favore del Cliente ("*acquirente a pronti*") e una contestuale vendita a termine degli stessi strumenti per pari importo nominale posta in essere tra il Cliente ("*venditore a termine*") e la Banca ("*acquirente a termine*").

2. La vendita a termine ha effetto traslativo differito alla scadenza del termine pattuito nella vendita medesima e, pertanto, gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni restano fino a tale data nella proprietà del Cliente *acquirente a pronti*.

3. I diritti accessori relativi agli strumenti finanziari spettano al Cliente *acquirente a pronti*.

Art.3 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti.

1. Il Cliente *acquirente a pronti* è tenuto a versare alla Banca *venditore a pronti* il prezzo riferito al controvalore degli strumenti finanziari acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.

2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto corrente del Cliente per un importo corrispondente al prezzo pattuito.

Art.4 - Consegna degli strumenti finanziari e pagamento del prezzo nella vendita a termine.

1. Alla scadenza prevista per l'efficacia della vendita a termine, il Cliente *venditore a termine* deve trasferire alla Banca *acquirente a termine* strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli acquistati a seguito dell'operazione a pronti; la Banca provvede contestualmente a pagare al Cliente il prezzo allo stesso dovuto nell'ammontare stabilito all'atto della conclusione della vendita a termine.

2. In caso di inadempimento, da parte del Cliente *venditore a termine*, degli obblighi di trasferimento di cui al precedente comma, la Banca *acquirente a termine* provvederà ad acquistare gli strumenti finanziari in questione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.1516 Cod.Civ..

Art.5 - Condizioni risolutive.

1. Costituiscono condizioni risolutive di tutte le operazioni di Pronti contro Termine in essere fra la Banca e il Cliente le seguenti ipotesi:

- a) il verificarsi in capo ad una parte di una delle situazioni previste dall'art.1186 Cod.Civ.;
- b) il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di una parte in modo tale da porre in evidente pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito dell'altra;
- c) l'inadempimento degli obblighi di trasferimento degli strumenti finanziari o di pagamento del relativo prezzo derivanti da un'altra operazione di Pronti contro Termine conclusa fra le stesse parti.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la parte non inadempiente o diversa da quella nei confronti della quale si sono verificate le situazioni contemplate dalle lettere a) e b), ha la facoltà di far valere la condizione risolutiva, dandone comunicazione all'altra mediante telex (o mezzo equivalente), telegramma, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Quest'ultima, senza necessità di ulteriori richieste, è tenuta ad adempiere all'obbligo di trasferimento degli strumenti finanziari o di pagamento del prezzo entro il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione stessa.

3. Resta salvo in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento del danno subito.

Art.6 - Remunerazione delle operazioni.

1. La remunerazione del Cliente per le operazioni di Pronti contro Termine è costituita dalla differenza tra il prezzo ricevuto nella vendita a termine e il prezzo pagato nell'acquisto a pronti degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni stesse.

Art.7 - Spese e oneri fiscali.

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni di Pronti contro Termine concluse con il Cliente sono a carico di quest'ultimo.

Art.8 - Norme applicabili - rinvio

1. Per quanto non previsto dalle presenti "Norme" si applicano alle operazioni di Pronti contro Termine le pattuizioni, a parte convenute, per lo svolgimento da parte della Banca dei servizi di ricezione e trasmissione ordini nonché di negoziazione.